

DELIBERA N. 05/26

**[REDACTED] / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/764337/2025)**

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 22/01/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 11/07/2025 acquisita con protocollo n. 0175107 del 11/07/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante richiede il rimborso degli importi indebitamente addebitati relativi agli aumenti unilaterali applicati da TIM, così ripartiti: 130,00 €: aumento di 5,00 €/mese applicato da giugno 2023 a luglio 2025 (26 mesi), dopo la fine del pagamento del modem, in contrasto con quanto indicato nella comunicazione TIM (Prot. C27483592). 46,40 €: aumento di 2,90 €/mese da aprile 2024 a luglio 2025 (16 mesi), mai accettato formalmente

e privo di base contrattuale. Totale rimborsi per il periodo già trascorso: 176,40 € Inoltre, considerati i precedenti accordi di conciliazione non rispettati e l'applicazione continua di nuovi aumenti, chiedo l'estensione del rimborso per un ulteriore periodo di 36 mesi.

2. La posizione dell'operatore

La linea è stata attivata in data 27.06.2019 con il profilo TIM SUPER FIBRA, al costo di € 30,00 mensili, cui si aggiungevano OPZIONE VOCE di € 5,00 mensili e rata modem di € 5,00 mensili, per un totale di € 40,00 mensili, come riportato nella comunicazione del 01.10.2020 vedi allegato (cfr.all.1) Da verifiche su sistemi in uso dalla scrivente società, risultano trattati gli oggetti del contendere della presente istanza mediante UG/608291/2023 del 17.05.2023, relativo agli aumenti del canone di € 5,00 mensili a decorrere dal 2023. Il cliente contestava l'aumento ritenuto ingiustificato, la conciliazione si è conclusa in ottica conciliativa con verbale di accordo del 12.06.2023 con un indennizzo di € 300, 00.vedi allegato(cfr.all.2) Con questo accordo la parte istante dichiarava di accettare la proposta dell'operatore TIM SpA (Kena mobile), rinunciando al prosieguo del presente procedimento nonché a eventuali azioni di risarcimento del danno, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o causa in relazione all'oggetto della presente controversia.

3. Motivazione della decisione

L'istanza non può essere accolta perché l'istante avrebbe potuto migrare senza costi come contropartita dell'aumento unilaterale in virtù del diritto allo *ius variandi* da parte dell'operatore. Inoltre l'istante risulta essere già stato indennizzato precedentemente dal gestore per l'aumento unilaterale, gestore che ha così dimostrato volontà conciliativa.

DELIBERA

Articolo 1

1. Il CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'istante [REDACTED], del 11/07/2025, per i motivi di cui in premessa.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La Relatrice del Comitato
f.to Avv. Carolina Persico

La PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente ad interim
f.to Dott.ssa Vincenza Vassallo